



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

**DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**  
**(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)**  
**N 60 DEL 19 dicembre 2017**

**OGGETTO: Dissesto finanziario - Contenzioso**

**Contenzioso R.T.I. Formica Salvatore Arturo e Formica Orazio c/ Comune di Milazzo – Sentenza n. 1044/2017 della Corte d'Appello di Messina su impugnativa a Lodo Arbitrale del 12 luglio 2010 – Proposizione ricorso per cassazione – Nomina legale**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente		X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Angela Lo Presti

**La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE**

**Premesso che:**

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune.

*L*

*ds*

*lu*

**Considerato** che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

**Ravvisata** comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza – partecipato a questa OSL in più occasioni . tratto dall'art. 5 co 2 della Legge n. 80/2004 che recita “ *ai fini dell'applicazione degli articolo 52 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .....si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data .....*”.

**Premesso:**

– che con Pec in data 7 novembre 2017 è pervenuta all'Amministrazione Comunale di Milazzo ed a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione da parte dell'avv. Fulvio Cintioli , comunicazione circa la sentenza n. 1044 /2017 della Corte d'Appello di Messina conclusiva di un giudizio di impugnazione avente ad oggetto un Lodo arbitrale emesso a favore del Raggruppamento delle imprese Formica;

– che a tale comunicazione l'Avv. Cintioli, già incaricato per l'impugnazione del predetto Lodo giusta determinazione sindacale n. 281 del 3.12.2010, ha allegato commento alla predetta sentenza rendendo il proprio parere circa l'opportunità di impugnare la decisione con ricorso per Cassazione;

– che, preso atto delle considerazioni espresse dal legale dell'Ente, con pec in data 15 novembre u.s. questo OSL ha rappresentato all'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco e per opportuna conoscenza al Dirigente del I Settore ove è incardinato il Servizio Contenzioso, che “*...questa Commissione non è nelle condizioni di poter esprimere una propria valutazione sulla intera complessa vicenda giudiziaria ( ndr sottostante al giudizio di che trattasi), tenuto conto delle valutazioni espresse dal difensore del comune – che consigliano l'impugnazione della sentenza – e del rilevante importo che l'Ente sarebbe tenuto a corrispondere al citato raggruppamento, si chiede che la SV, nel consueto spirito di reciproca collaborazione particolarmente opportuno nell'ipotesi di specie, esprima il suo parere al riguardo ....*”.

– che a seguito di comunicazione da parte dell'Avv. Fulvio Cintioli circa l'avvenuta notifica della citata sentenza intervenuta nei suoi confronti il 21 novembre 2017, questo OSL il successivo 22

Handwritten signature and initials in the right margin, consisting of a stylized 'h' and 'A' followed by a vertical line and a cursive signature.

novembre 2017, ha reiterato con pec la richiesta di un parere dell'Amministrazione in ordine all'opportunità di impugnare la decisione con ricorso per Cassazione;

– che il Dirigente del I Settore unitamente al Funzionario Direttivo Amministrativo del 2° Servizio – Contenzioso U.O. 1, con nota 6527 del 23 novembre 2017 indirizzata per conoscenza all'OSL ed al Sindaco, ha richiesto al Dirigente del Settore - Lavori Pubblici *“Considerato quanto rassegnato dal nostro legale circa l'opportunità di impugnativa al Lodo, si chiedono in merito valutazioni da parte di codesto servizio e si rappresenta che si attendono determinazioni degli Organi competenti circa il prosieguo del giudizio, giusta nota della CSL del 16 novembre 2017 ( ndr 15 novembre) al Sig. Sindaco”*;

– che il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con nota n 559 del 14 dicembre 2017 indirizzata per conoscenza a questo OSL ed al Sindaco, ha fornito riscontro al Dirigente del 1° Settore comunicando che *“ si ritengono condivisibili le valutazioni formulate dal Legale dell'Ente , Avv. Fulvio Cintioli, per la proposizione del ricorso per Cassazione”* .

**Ritenuto** opportuno, vista la delicatezza e la valenza economica della vertenza e peraltro in conformità al parere espresso dal prof. Fulvio Cintioli, proporre ricorso per la cassazione della sentenza n. 1044/2017 resa dalla Corte d'Appello di Messina sull'impugnativa proposta dal Comune avverso il lodo arbitrale emesso e depositato in data 12 luglio 2010;

**Dato** atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

**Considerato che** l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato *“Poteri Organizzatori”* possa essere conferito seguendo il principio *dell'intuitu personae* definendo a priori il compenso da corrispondere al legale;

**Ritenuto** essenziale nel caso di specie, per continuità di difesa e per i peculiari motivi sopra descritti, confermare l'incarico già conferito dall'Amministrazione Comunale *pro-tempore* all'avv. prof. Fulvio Cintioli che ha patrocinato il Comune davanti alla Corte d'Appello di Messina e di poter pertanto procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

**Richiamati** il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18. 8.2000, n.267;

**Vista** la specificità della questione in argomento che investe questioni giuridiche di particolare complessità e rilevanza che si aggiungono al valore relevantissimo della causa;

**Tenuto** anche conto della condivisione manifestata dall'Amministrazione *“sulle valutazioni formulate dal Legale dell'Ente , Avv. Fulvio Cintioli, per la proposizione del ricorso per Cassazione”*;



**Visto** l'art 9 L.27/2012 che, abrogando i tariffari professionali, ha introdotto l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

**Ritenuto**, sentito il prof Fulvio Cintioli, di dovere, nel caso di specie, definire in via negoziale l'importo degli onorari da corrispondere al legale in deroga ai criteri cui questa Commissione si è uniformata in altri casi;

**Ritenuto** da ultimo, in ragione di quanto sopra, di dover definire per l'espletamento dell'incarico quale compenso professionale la somma complessiva di euro 7.612,80 così specificata: € 6.000,00 per compenso professionale, € 240,00 a titolo di Cpa ed € 1.372,80 a titolo di Iva IVA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere, saranno inoltre corrisposti € 3.372,00 a titolo di Contributo unificato, come da tabelle per i giudizi in Cassazione (art. 13 DPR 115/2002), ed € 1.000,00 a titolo di spese di domiciliazione e corrispondenza;

**Dato atto** che tale somma è stata comunque definita in via negoziale con il legale ed è comunque parametrato sulla base degli importi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e per lo scaglione di riferimento riferito alle cause di valore tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00;

**Visto** lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Richiamati** il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

**Ritenuto** di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

**Ritenuto** altresì che i contributi unificati pari ad € 3.372,00 e le spese di domiciliazione e corrispondenza pari ad € 1000,00 per un totale di € 4.372,00 posti a carico di questa gestione di liquidazione saranno erogati immediatamente all'Avvocato Fulvio Cintioli tramite quietanza per cassa presso la tesoreria della Commissione presso il Banco BPM Agenzia di Milazzo.

**Dare atto** che la spesa per l'espletamento del presente incarico ammonta a complessivi 7.612,80, comprensivo di CPA ed IVA, di cui € 6.000,00 per onorario, € 240,00 per Cpa, ed € 1372,80 per IVA, oltre € 3.372,00 per contributo unificato ed € 1000,00 per spese vive e di domiciliazione, somme gravanti quanto ai compensi e rimborsi sugli oneri di liquidazione di questa OSL, salvo ripetizione delle medesime

nei confronti del Comune di Milazzo all'esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata.

Tutto quanto sopra premesso;

### DELIBERA

- di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1044/2017 resa dalla Corte d'Appello di Messina sull'impugnativa proposta dal Comune avverso il Lodo Arbitrale emesso e depositato in data 12 luglio 2010 tra il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Formica Salvatore Arturo e Formica Orazio e il Comune di Milazzo sentenza notificata al procuratore costituito del Comune avv. Fulvio Cintioli in data 21 novembre 2017;
- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'avvocato prof. Fulvio Cintioli, per le ragioni sopra diffusamente descritte ;
- di dare atto che con separato atto si è sottoscritto apposito disciplinare con il sopra detto legale;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma di € 7.612,80 comprensivo di Cpa e IVA, oltre € 3.372,00 per contributo unificato e € 1000,00 per spese vive e di domiciliazione;
- di dare atto che l'importo per compensi con IVA e Cpa e rimborsi per spese e domiciliazione sono a valere sugli oneri di liquidazione;
- dare atto che il contributo unificato, le spese vive e di domiciliazione per un importo totale di € 4.372,00, posti a carico di questa gestione di liquidazione, saranno erogati immediatamente all'Avvocato Fulvio Cintioli tramite quietanza per cassa presso la tesoreria della Commissione presso il Banco BPM Agenzia di Milazzo;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- di disporre l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa



I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo



Segretario verbalizzante

Sig.ra  Lo Presti



# Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

## DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno        il giorno        del mese di        in Milazzo nella Casa Comunale.  
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n. 1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....  
C.F.: ..... Partita IVA ..... con polizza R.C. professionale  
n.....stipulata il ..... con  
.....Assicurazioni .....sede ..... Via .....n.....

## PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del        si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

## CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi .....per i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n ..... del .....
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € ..... Tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROFESSIONISTA

---



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 20/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_